

esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —  
COSSIGA — STAMMATI —  
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 ottobre 1976.

Coniazione ed emissione di monete metalliche da L. 200.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;  
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da L. 200 che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere ai sensi dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, sono determinate come appresso:

metallo: bronziato al nichel;  
diametro mm 24;  
peso: legale grammi 5; massimo grammi 5,1; minimo grammi 4,9;  
contorno: godronato.

#### Art. 2.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta metallica di cui al presente decreto è stabilito in L. 100.000.000.000.

#### Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le caratteristiche artistiche ed il potere liberatorio della moneta suddetta e sarà approvato il tipo della medesima.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1976  
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 395

(12930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 novembre 1976.

Istituzione della commissione unica nazionale per i pareri in materia di inquadramento dei dipendenti degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
E  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 28 giugno 1975, con il quale sono stati nominati i membri del comitato di indagine previsto dall'art. 3 della legge n. 70/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, col quale è stata emanata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla predetta legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 tra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti;

Ritenuta l'opportunità di adottare criteri uniformi per l'inquadramento di particolari categorie di personale nel ruolo tecnico, nel ruolo professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale degli enti anzidetti;

Decreta:

#### Art. 1.

E' istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione unica nazionale il cui parere deve essere sentito per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale di particolari categorie di personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

#### Art. 2.

La commissione unica nazionale è presieduta dal presidente del gruppo di coordinamento del comitato di indagine sugli enti pubblici, previsto dall'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Sono membri della commissione:

a) l'avv. Alfonso Quaranta, il dott. Giuseppe Reale, il prof. Santo Chillemi e il dott. Matteo Cavaliere, designati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri;